

XVII legislatura

A.S. 2692:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2017

n. 162



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «A.S. 2692: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL162, febbraio 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

Premessa	1
Capo I Disposizioni in materia ambientale e in materia di sviluppo economico	1
Articolo 1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA nonché proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni).....	1
Articolo 1-bis (Integrazione del trattamento CIGS per dipendenti del gruppo ILVA)	5
Articolo 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)	6
Articolo 3 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli-Coroglio)	11
Articolo 3-bis (Bonifica del deposito ex Cemerad).....	11
Articolo 3-ter (Piano straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi del comune di Ugento)	12
Articolo 3-quater (Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse)	13
Articolo 3-quinquies (Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto alla criminalità)	13
Capo II Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione	14
Articolo 4 (Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transshipment)).....	14
Articolo 4-bis (Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno)	17
Articolo 4-ter (Trasporto di acqua destinata al consumo umano)	17
Articolo 5 (Incremento del fondo per le non autosufficienze)	18
Articolo 5-bis (Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno)	18
Articolo 6 (Scuola europea di Brindisi).....	19
Capo III Interventi per la presidenza del G7 e interventi diversi.....	20
Articolo 7 (Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017).....	20
Articolo 7-bis (Principi per il riequilibrio territoriale)	21
Articolo 7-ter (Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione).....	22
Articolo 7-quater (Misure in materia di credito di imposta)	22
Articolo 7-quinquies (Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente).....	27
Articolo 7-sexies (Programma "Magna Grecia"-Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese)	29
Articolo 7-septies (Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).....	30

Articolo 7-octies (Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di contenzioso sulla quota del Fondo sperimentale di riequilibrio spettante al comune di Lecce)	31
Articolo 7-novies (Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n.232, in materia di beni ad alto contenuto tecnologico)	31

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA nonché proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni)

Il comma 1 apporta varie modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 sull'ILVA.

La lettera *a)* modifica il termine entro il quale l'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva provvede, antepoendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, a sua volta maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. La precedente versione prescriveva tale restituzione entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 270 del 1999. La versione in esame, invece, prevede che tale restituzione avvenga entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento.

La lettera *b)* aggiunge i commi 8.4 e 8.5.

Il comma 8.4. prevede che il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con DPCM 14 marzo 2014, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa, di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 270 del 1999, è adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con il citato DPCM, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma.

Il comma 8.5 stabilisce che il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020", approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016.

Il comma 2 dispone che le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 191 del 2015 (si tratta di complessivi 800 milioni), anche con le modalità di cui al comma 6-*undecies* del medesimo articolo 1:

a) sono mantenute, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2015, per essere destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015. I commissari straordinari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale;

b) sono versate, nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.

Il comma 3 prevede che il progetto di cui al comma 2, lettera *b*), inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, sia trasmesso dalla Regione Puglia e approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute. La regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione è inviata dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 4 provvede alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal comma 2 mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008¹, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

Il comma 5-*bis* proroga al 2017 la durata degli incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, in presenza di progetti definiti dallo stesso proponente e previa verifica

¹ Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2017 e rispondano a determinati criteri.

Il prospetto riepilogativo ascrive all'articolo gli effetti finanziari indicati dall'articolato sia nel *quantum* che nella tempistica, escludendoli per il SNF.

(milioni di euro)

	SNF			Ind netto			Fabbisogno		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Mantenimento rimborsi sulla contabilità speciale				-10	-10	-10	-10	-10	-10
Versamento all'entrata per riassegnazione al SSR Puglia				-50	-20		-50	-20	
Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali				60	30	10	60	30	10

La RT, riferita al testo iniziale, precisa, con riferimento al comma 1, lettera *b*), che la disposizione integra i contenuti del programma dell'amministrazione straordinaria, prevedendo che la sua durata sia estesa, dopo la vendita dei complessi aziendali, fino alla completa esecuzione del piano ambientale. La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari diretti a carico del bilancio dello Stato. L'eventuale prolungamento del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, derivante dalla possibile maggiore durata del programma, rientra comunque nella ordinaria gestione del fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Inoltre, la RT afferma che la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), non determina alcun onere a carico dello Stato, poiché si limita a sostituire il termine per il rimborso del finanziamento statale di 300 milioni previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015. La RT precisa che la norma si rende necessaria in relazione al disposto di cui alla lettera *b*) che prevede un'integrazione del contenuto (e pertanto, potenzialmente, anche della durata) del programma della procedura di amministrazione straordinaria. La cessazione dell'esercizio d'impresa è infatti disposta dal tribunale nel momento in cui è accertata l'esecuzione del programma della procedura.

In proposito la relazione illustrativa chiarisce che la modifica di cui al comma 1, lett. *a*), si rende necessaria al fine di non ritardare il rimborso del prestito statale, in conseguenza delle disposizioni introdotte dalla norma in esame, per effetto delle quali l'adozione del decreto dichiarativo della cessazione dell'attività d'impresa dell'amministrazione straordinaria potrebbe non fare immediatamente seguito al perfezionamento della cessione dei relativi complessi aziendali, essendo esso rinviato sino alla integrale cessazione, da parte della medesima amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni inerenti all'attuazione del piano ambientale o degli ulteriori interventi che i commissari straordinari sono autorizzati ad eseguire.

Con riferimento ai commi seguenti, la RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, per quanto attiene alla estensione del termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria (comma 1, lett. *b*) sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano ambientale, si fa presente che quanto evidenziato dalla RT, secondo cui l'eventuale prolungamento del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, derivante dalla possibile maggiore durata del programma, rientra comunque nella ordinaria gestione dell'apposito fondo di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, appare irrigidire la gestione del citato fondo, disponendone *ex ante* l'utilizzo con finalità di copertura. Si rileva peraltro che la RT non fornisce indicazioni riguardo alla possibile entità del relativo onere. Si evidenzia inoltre che la norma autorizza i commissari straordinari, nell'ambito dell'estensione della durata del programma dell'amministrazione straordinaria, ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. In proposito andrebbero esclusi ulteriori oneri con riferimento a tali attività, ivi inclusi le previste misure di impiego e formazione dell'indicato personale.

Infine, per quanto attiene al comma 1, lett. *a*), si deduce dalle stesse informazioni fornite dalla relazione illustrativa che il prestito non risulta attualmente (almeno in parte) rimborsato. Poiché la neutralità in termini di fabbisogno del settore statale dell'operazione di finanziamento di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 era collegata anche alla prevista restituzione delle somme in questione nel 2016, sarebbero utili elementi in merito al previsto profilo temporale dei rimborsi e ai conseguenti effetti già determinatisi in termini di fabbisogno, per la mancata corresponsione nel 2016 delle quote di rimborso, nonché agli effetti (positivi, ove non già scontati ai fini dei tendenziali) attesi per l'esercizio in corso ed, eventualmente, per quelli successivi in relazione allo slittamento dei medesimi versamenti.

Sul nuovo comma 8.5, visto che la copertura dell'onere per l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano è a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020", sarebbero necessari chiarimenti sulla disponibilità delle risorse senza pregiudicare interventi già avviati o programmati.

Sull'utilizzo delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali al Gruppo ILVA, previsto dal comma 2, posto che il comma 6-*bis* ne prevedeva la restituzione a partire dal 2018, sarebbe necessario un chiarimento sul loro effettivo rientro. Esso potrebbe essere collegato a quanto previsto dal comma 6-*undecies* che prevede il versamento delle somme confiscate in via definitiva all'esito di procedimenti penali a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-*bis*, fino alla concorrenza dell'importo.

In merito ai profili di copertura del comma 4, considerato che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, reca le necessarie disponibilità, non ci sono osservazioni².

Articolo 1-bis ***(Integrazione del trattamento CIGS per dipendenti del gruppo ILVA)***

Il comma 1, al fine di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, autorizza la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere pari a 24 milioni di euro si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993³. È corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 150 del 2015, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁴.

La RT afferma che l'articolo propone un'integrazione all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, con il quale sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse rivenienti dalla restituzione degli importi erogati all'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA a valere sui finanziamenti statali previsti dall'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 191 del 2015.

In particolare, l'articolo aggiuntivo propone di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali dovesse essere avviata o prorogata la cassa integrazione guadagni straordinaria nel corso del 2017. L'intervento riguarderà circa 3.500 dipendenti delle imprese del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria.

La RT rileva che, in caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria nei confronti dei lavoratori sopra individuati, agli stessi, in base alla normativa

² Sul cap. 7593 MEF attualizzazione contributi pluriennali risultano disponibili per cassa 333,5 milioni alla data del 10 febbraio.

³ Il combinato disposto dell'art. 33 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dell'art. 15 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, ha previsto a carico del Fondo l'onere di finanziamento dei centri per l'impiego garantendo livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive. A questo scopo è stato istituito il capitolo 7040.

Secondo i dati forniti dalla Corte dei Conti sul rendiconto del bilancio dello Stato 2015, gli incassi da rientri in conto capitale sono pari a 164,4 milioni e altri incassi diversi dai precedenti per 19,7 milioni.

Le uscite, per erogazioni in conto capitale sono pari a 139, 9 milioni mentre quelle diverse dalle erogazioni di capitale sono state pari a 4,7 milioni.

⁴ Si fa presente che l'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n. 150/2015 prevede che l'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL) effettui la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del D.L. n. 148/1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore del medesimo comma 4-*bis* al fine di un loro disimpegno. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.

attualmente vigente, sarebbe applicato un trattamento economico deteriore rispetto a quello precedentemente in essere.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'onere indicato, pari a 24 milioni di euro per il 2017, è configurato come limite massimo di spesa. Non si formulano pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.

Si osserva peraltro che il predetto onere deriva dall'esigenza di corrispondere un trattamento economico integrativo in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti del gruppo Ilva per i quali sia avviato o prorogato, nel corso del 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni. La RT precisa che l'intervento riguarda una platea di circa 3.500 dipendenti, il che implica evidentemente un importo medio annuo del trattamento integrativo da erogare pari a circa 6.900 euro annui. Tale valore, considerando che si fa riferimento anche a trattamenti di nuova erogazione, appare ampiamente prudenziale.

Pertanto, la quantificazione appare corretta, nel presupposto che sia stata individuata in modo congruo la platea dei beneficiari.

Per quanto riguarda le modalità di copertura, a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993 - mediante utilizzo della quota già destinata dal decreto legislativo n. 150 del 2015 alla gestione a stralcio separata per il finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - andrebbe confermata la disponibilità delle somme necessarie, libere da impegni e che la dinamica per cassa insita nelle finalità di spesa previste dalla norma in esame sia conforme a quella già scontata nei tendenziali in relazione all'attuale destinazione delle medesime somme.

Articolo 2

(Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, con DPCM, sia nominato un unico Commissario straordinario del Governo. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, dispone che al Commissario unico siano attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile ad alcune sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere. È prevista, infine, da parte del Commissario la

presentazione di una relazione annuale al Ministro vigilante sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticità eventualmente riscontrate.

Il comma 3 stabilisce che al Commissario sia corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011 a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti.

Il comma 4, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che, a decorrere dalla data dell'emanazione del DPCM di nomina del Commissario unico, i Commissari Straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133, del 2014 cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate, nonché le risorse della delibera CIPE n. 60/2012 destinate agli interventi di cui al presente articolo sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico. Su tale contabilità speciale confluiscono altresì tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere n. 25/2016 e n. 26/2016 del 10 agosto 2016.

Il comma 5, modificato dalla Camera dei deputati, attribuisce ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 il compito di relazionare circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza nonché le difficoltà riscontrate nella esecuzione dei medesimi e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

Il comma 6, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico le regioni trasferiscano le risorse destinate agli interventi di cui al comma 2 in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico, quest'ultimo, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti.

Il comma 7, modificato dalla Camera dei deputati, dispone che per gli interventi per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, con le modalità previste con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la Regione per le relative risorse, trasferiscano gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario.

Il comma 8, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che, entro trenta giorni dalla data di adozione del DPCM di cui al comma 1, il Commissario unico predisponga, ai sensi dei commi 2 e 8 nonché, ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo è trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 del citato articolo 134 circa i vari stadi di qualificazione.

Il comma 9, modificato dalla Camera dei deputati, consente al Commissario unico di avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Gli oneri discendenti dalle convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10 consente al Commissario unico di avvalersi altresì, per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non più di 6 membri, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque.

Con il decreto di nomina è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n. 228 del 2012⁵.

Il comma 11 prevede che al Commissario unico siano applicate le previsioni in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione delle risorse idriche di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del DL n. 91 del 2014 e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del DL n. 133 del 2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Indennità segreteria tecnica (sp.corr.)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Riduzione autorizzazione spesa art. 1, c.226, L. 228/2012 (sp. corr.)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

La RT afferma che:

- il comma 1 ha carattere ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri;
- il comma 2 consente, grazie alla figura del commissario unico una accelerazione dei tempi del procedimento di realizzazione delle opere, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri. Al contrario, invece, si prevede di realizzare potenziali risparmi derivanti dai minori ritardi di attuazione delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia UE e si imprime una spinta all'utilizzo effettivo delle risorse, evitando improduttive giacenze di disponibilità e formazione di residui;
- il compenso del commissario unico previsto al comma 3 è costituito da una parte fissa che non può superare 50 mila euro annui ed una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi indicati nel DPCM di nomina, che non può superare 50 mila euro annui. In ragione di ciò l'impegno finanziario massimo complessivo, per la durata dell'incarico triennale, è quantificabile nella misura massima di euro 300.000 a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi;
- il comma 4 effettua una mera riallocazione di disponibilità finanziarie che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT poi espone il seguente costo complessivo di realizzazione degli interventi ripartito per le due procedure di infrazione

⁵ Il comma 226 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.

Procedura di infrazione	N. di interventi	Costo	Finanziamenti già assegnati
2009/2034 – Causa C 85-13	28	130.803.592,94	130.803.592,94
2004/2034 – Causa C 565 -10	122	1.676.617.852,40	1.676.617.852,40

Inoltre, la RT rappresenta una tabella contenente gli importi dei fondi relativi alla realizzazione degli interventi per i quali sono stati nominati i commissari straordinari, attualmente in carica, le risorse trasferite ai bilanci delle regioni e il nominativo del relativo commissario. Di seguito si riportano gli importi complessivi, tralasciando gli elementi di dettaglio indicati nella RT.

Costo interventi	Fondi trasferiti su contabilità speciale	Fondi trasferiti dallo Stato alle Regioni
1.305.507.594,75	16.692.945,92	22.623.293,54

La RT inoltre afferma che:

- il comma 5 ha carattere ordinamentale pertanto non determina nuovi o maggiori oneri;
- il comma 6 opera un mero trasferimento sulla contabilità speciale del commissario unico di risorse già previste a legislazione vigente e, pertanto, non emergono effetti sulla finanza pubblica; inoltre, la previsione del potere sostitutivo del commissario unico ha carattere ordinamentale senza che da ciò derivino effetti finanziari;
- il comma 7 relativo al trasferimento delle risorse alla contabilità speciale del Commissario provenienti dalla tariffa o da risorse regionali, non determina effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente per le quali la disposizione si limita a prevederne il trasferimento ad altro soggetto. Nello specifico, si tratta di componenti della tariffa che già oggi sono scorporabili dalla stessa, in quanto il comma 7 precisa che si tratta di importi dovuti relativamente a interventi per la cui realizzazione è già prevista, a legislazione vigente, la concorrenza della tariffa o di risorse regionali; pertanto il loro versamento sulla contabilità speciale del Commissario straordinario previsto dalla disposizione avverrà su risorse già individuate e, conseguentemente, non è suscettibile di compromettere la copertura integrale del costo del servizio.
- la realizzazione dell'albo prevista al comma 8 rientra tra i compiti istituzionali attribuiti al Commissario straordinario in quanto funzionale alla realizzazione di interventi per i sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, pertanto sarà svolta con le risorse che l'articolo in esame mette a disposizione del citato Commissario;
- il comma 11 ha carattere ordinamentale, senza ricadute dirette sulla finanza pubblica.

Relativamente ai commi 9 e 10 la RT si limita a descrivere la norma.

La RT riferita alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai commi 4, 6 e 7 afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riguardando disposizioni aventi carattere procedimentale.

Al riguardo, si osserva che la nomina del Commissario unico e la riallocazione di disponibilità finanziarie sotto un unico centro di costo che fa capo al Commissario stesso, dovrebbe, secondo quanto asserito dalla RT, produrre una accelerazione dei tempi del procedimento di realizzazione delle opere. Inoltre, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno esteso anche alle risorse finanziarie pubbliche previste dalle delibere CIPE n. 25 e 26 del 2016, l'applicazione delle modalità di cui ai commi *7-bis* e *7-ter*, dell'articolo 7, del decreto-legge n. 133 del 2014 che consentono una accelerazione delle procedure di spesa (possibilità di impegno senza disponibilità di cassa e anticipazioni al venti per cento del quadro economico di ciascun intervento). Su tale punti andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo circa il verificarsi di possibili effetti di cassa non scontati negli andamenti tendenziali di spesa.

Inoltre, andrebbe assicurato che agli oneri discendenti dal compenso al Commissario unico nonché dalle attività connesse all'espletamento delle funzioni di commissario, si possa farvi fronte con le risorse assegnate sulla contabilità speciale, effettivamente disponibili e non impegnate per gli interventi in esame, senza che si verifichi un pregiudizio delle finalità previste a legislazione vigente.

Ancora, con riferimento alla possibilità del Commissario unico di potersi avvalere di società pubbliche, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione ovvero la possibilità di potersi avvalere di tali enti e società pubbliche nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente o nell'ambito delle risorse assegnate per gli interventi in esame.

Nel segnalare che il capitolo 1644 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferito all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n. 228 del 2012, utilizzato a copertura dell'onere derivante dall'istituzione della segreteria tecnica, reca le necessarie disponibilità, andrebbe assicurato che la riduzione della predetta autorizzazione di spesa non pregiudichi le finalizzazioni di spesa previste a legislazione vigente a valere sulla medesima.

Infine, con riferimento ai dati esposti dalla RT sul finanziamento degli interventi necessari a superare le violazioni rilevate dall'Unione europea, si evidenzia che i fondi stanziati sono inferiori al costo degli interventi, per cui sarebbero necessarie rassicurazioni sull'effettiva capacità di realizzare gli interventi richiesti dalla Corte di Giustizia in tempi brevi e di evitare esborsi per il pagamento delle multe che potrebbero essere comminate dall'Unione europea⁶.

⁶ Poiché l'Italia non ha dato esecuzione alla sentenza del 19 luglio 2012 ([causa C-565/10](#)), l'8 dicembre 2016 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia, ex art. 260 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), chiedendo contestualmente che venga comminata una sanzione forfettaria di 62.699.421,40 euro, ed una sanzione giornaliera pari a 346.922,40 euro qualora la piena conformità non sia raggiunta entro la data in cui la Corte emetterà la sentenza.

Articolo 3 ***(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli-Coroglio)***

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014 prevedendo che la cabina di regia per il comprensorio Bagnoli-Coroglio sia presieduta dal Presidente del Consiglio o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso designato, invece che dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato, come previsto a normativa vigente.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

La RT riferita alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati analogamente afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3-bis ***(Bonifica del deposito ex Cemerad)***

Il comma 1 autorizza il Commissario straordinario per la bonifica del deposito ex Cemerad ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito alla Sogin Spa che può avvalersi anche di società controllate.

Il comma 2 proroga i poteri del commissario fino al completamento delle attività di cui al comma 1.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri discendenti dai commi 1 e 2 utilizzando le risorse destinate dall'articolo 3, comma 5-bis⁷ e 6, comma 3⁸ del decreto-legge n. 1 del 2015, rispettivamente, alla messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad e alle attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi da parte Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero innanzitutto forniti dati di quantificazione dell'onere discendente dall'affidamento del servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti alla Sogin Spa.

⁷ L'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge n. 1 del 2015, ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto, ha destinato fino a dieci milioni di euro a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129.

⁸ L'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2015 dispone che una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonché le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, può essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi.

Inoltre, andrebbe assicurato che la copertura tramite le risorse previste ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*bis* e 6, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2015 non rechi pregiudizio alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, al fine di escludere eventuali incompatibilità con la normativa europea, andrebbe chiarito in che modo si procederà ad affidare alla Sogin Spa i servizi previsti in norma senza violare la disciplina degli affidamenti in regime di concorrenza.

Articolo 3-ter

(Piano straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi del comune di Ugento)

L'articolo, introdotto in I lettura nel corso dell'esame in sede referente, prevede che la regione Puglia provveda, avvalendosi dell'Agenzia per la Protezione Ambientale (ARPA) della stessa regione e della Azienda sanitaria locale (ASL) competente, alla predisposizione di un Piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nel comune di Ugento, e segnatamente nell'area interessata dalla presenza della discarica in località Burgesi.

La realizzazione del Piano è finanziata mediante l'istituzione di un apposito Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con uno stanziamento di un milione di euro per l'anno 2017.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

La norma, approvata dalla Camera dei Deputati, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione di spesa indicata al primo periodo, limitata al 2017, è chiaramente formulata quale limite massimo e che l'onere che ad essa è sotteso presenta evidente carattere di modulabilità, occorrerebbe l'indicazione di elementi e dati idonei a comprovarne l'effettivo grado di congruità delle risorse previste, rispetto ai fabbisogni di spesa ipotizzabili per le finalità ivi indicate.

Inoltre, venendo ai profili di copertura, considerato che la norma dispone, a compensazione del maggior onere previsto per il 2017, la riduzione delle risorse già previste in bilancio, in riferimento al fondo speciale di parte "corrente" ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Cap. 6856), andrebbe confermato che lo stanziamento ivi richiamato presenti, per l'appunto, la necessaria disponibilità di "competenza" ai fini di riduzione, relativamente alla quota di risorse ivi previste libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento⁹.

⁹ Il capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero dell'economia reca una disponibilità di competenza pari a circa 140 mln di euro. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., sistema *DATAMART-RGS*, interrogazione al 7 febbraio 2017

Articolo 3-quater
(Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il diritto di fruire di un incentivo sull'energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi che abbiano cessato, alla data del 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi.

Inoltre, tramite una modifica del comma 150 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015, il quale contiene le disposizioni sulle modalità di calcolo dei suddetti incentivi, si cambiano i criteri per la determinazione dell'importo del suddetto incentivo. Il nuovo criterio stabilisce che l'importo va calcolato con riferimento all'80 per cento non più degli incentivi che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 destina agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza bensì con riferimento all'80 per cento degli incentivi di cui all'articolo 19, comma 1, primo capoverso, del suddetto decreto, cioè secondo le modalità di calcolo per l'importo degli incentivi per gli impianti (già esistenti) a fonti rinnovabili che hanno maturato il diritto ai certificati verdi per il periodo residuo di fruizione dei benefici stessi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica delle risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi in esame non determini un aggravio aggiuntivo a carico dell'utente finale e, qualora quest'ultimo sia un ente pubblico, a carico della finanza pubblica.

Articolo 3-quinquies
(Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto alla criminalità)

L'articolo incrementa di n.10 unità, limitatamente all'anno 2017, la forza media di ufficiali ausiliari di complemento dell'arma dei carabinieri prevista dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare in considerazione: 1) delle particolari esigenze operative in alcune aree del Mezzogiorno d'Italia; 2) dello svolgimento delle indagini per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi (articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6) 3) e delle straordinarie necessità conseguenti agli eventi sismici dell'anno 2016.

Inoltre, si prevede che, ai relativi oneri finanziari, quantificati in euro 511.413,10, si provveda mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 617 del medesimo codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernente il Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali¹⁰.

La norma, approvata anch'essa in prima lettura alla Camera dei deputati, è al momento sprovvista di **RT**.

¹⁰ Il fondo è iscritto al capitolo 4821 dello stato di previsione del ministero della difesa e reca una previsione di 19,5 mln di euro per il 2017, di 19,1 per il 2018 e di 19,5 mln di euro dal 2019.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che i fattori di spesa riconoscibili nell'autorizzazione in esame appaiono chiaramente riferibili alla fattispecie degli oneri inderogabili per il bilancio dello Stato, andrebbe richiesta l'illustrazione di tutti gli elementi e dati retributivi da considerare nella quantificazione della spesa annua, distintamente per le componenti del trattamento economico fondamentale ed accessorio (l'onere si può dedurre unitariamente indicato dalla norma in 51.141 euro lordi annui¹¹), nonché, il prospetto di computo degli effetti "indotti" correlati alla maggiore spesa, con l'indicazione degli specifici relativi parametri e aliquote.

In merito poi alla copertura finanziaria ivi indicata, pur non rivestendo il fondo ivi richiamato la natura di componente di spesa giuridicamente "obbligatoria" per il bilancio dello Stato, ne andrebbe comunque certificata la riducibilità a compensazione del maggior onere previsto per il 2017. Ciò detto, tenendo comunque conto del grado di effettiva comprimibilità dei fabbisogni di spesa che ivi trovano copertura, per il medesimo anno, da parte dell'Amministrazione della difesa.

Per il profilo contabile, andrebbe poi acquisita conferma circa l'effettiva esistenza delle disponibilità a valere del citato fondo, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, ai fini della compensazione dei maggiori oneri correlati al reclutamento delle n. 10 unità aggiuntive di ufficiali ausiliari previsti dal dispositivo in esame¹².

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE

Articolo 4

(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment))¹³

Il comma 1, al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, prevede che sia istituita a decorrere dal 1° gennaio dalla Autorità di Sistema portuale una Agenzia per la somministrazione del

¹¹ A tale proposito va rilevato che dalla ricognizione dei dati contenuti nel Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2015, l'importo del costo medio annuo relativo al personale ufficiali "non dirigenti" dell'Arma dei Carabinieri risulterebbe inferiore a quello indicato dalla norma e pari a 47.148 euro, di cui 27.216 euro lordi per competenze stipendiali, e 19.932 euro per competenze "accessorie". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., *Conto Annuale 2016*, tavole "Forze di polizia" a ordinamento militare - ministero della difesa, sul *sito internet* del dicastero.

¹² Il capitolo 4821 dello stato di previsione della difesa reca una disponibilità di competenza pari a 17 mln di euro circa alla data del 6 febbraio 2017. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., sistema Datamart-RGS, interrogazione al 6 febbraio 2017.

¹³ Trasferimento di carico da una nave all'altra, di solito attraverso scarico in porto e ricarico.

lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

Il comma 2 stabilisce che l'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 del 1994, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Le attività delle Agenzie sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.

Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 consente la richiesta di somministrazione di lavoro da parte di qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e quest'ultimo, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovrà rivolgersi alla predetta Agenzia.

Il comma 5 stabilisce che in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; lo stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994. I lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.

Il comma 6 dispone l'applicazione all'Agenzia di somministrazione di cui al comma 1, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, delle norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi n. 276 del 2003 e n. 81 del 2015, ove compatibili.

Il comma 7 dispone l'applicazione, al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012¹⁴, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per il 2017, 14.112.000 euro per il 2018 e 8.064.000 euro per il 2019.

Il comma 8 consente che, alla scadenza dei 36 mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1 lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994.

Il comma 9 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, nei seguenti termini:

¹⁴ Tali disposizioni prevedono l'erogazione di un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e formazione;

b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Il comma 10 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

L'allegato riepilogativo degli effetti sui saldi riporta i seguenti impatti:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	dal 2020	2017	2018	2019	dal 2020	2017	2018	2019	dal 2020
Maggiori spese correnti												
Indennità integrazione salariale straordinaria personale Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto (comma 7)	18,1	14,1	8,1		18,1	14,1	8,1		18,1	14,1	8,1	
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione [comma 9, lettera a)]	18,1											
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo sociale per l'occupazione [comma 9, lettera b)]		14,1	8,1			14,1	8,1			14,1	8,1	
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Fondo contributi pluriennali (comma 10)					18,1				18,1			

La RT fa presente che l'erogazione ai lavoratori inseriti negli elenchi tenuti dall'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dell'indennità di integrazione salariale straordinaria per le giornate di mancato avviamento al lavoro è effettuata, secondo quanto previsto dalla circolare dell'INPS-Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito 4 marzo 2016, n. 48, relativa ai trattamenti di integrazione salariale, con le seguenti modalità: euro 80 (costo giornaliero per lavoratore) x 252 giornate lavorative nell'anno per una somma annua massima lorda *pro capite* pari a euro 20.160. Tale beneficio potrà interessare nel primo anno di applicazione 900 lavoratori portuali (Gioia Tauro e Taranto), per una spesa massima per il primo anno pari a 18.144.000 euro. Negli anni successivi l'indennità sarà attribuita solo ai lavoratori che non abbiano trovato adeguata collocazione, stimabili in circa 700 nel 2018, per una spesa massima pari a 14.112.000 euro, e stimabili in circa 400 nel 2019, per una spesa massima pari a 8.064.000. Le regioni potranno cofinanziare i piani di formazione e/o di riqualificazione del personale che

dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi.

Al riguardo, premesso che le stime effettuate dalla RT sono corrette sulla base dei parametri indicati, peraltro certamente conoscibili dalle competenti autorità, si chiedono chiarimenti circa il fondamento dell'ipotesi assunta dalla RT in ordine al parziale riassorbimento della manodopera a partire dal 2018 (200 soggetti), per proseguire più intensamente nel 2019 (altri 300 soggetti), pur tenendo conto che l'onere è configurato come limite di spesa.

Nulla da osservare per i profili di copertura, considerato che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presenta ampia disponibilità¹⁵.

Si evidenzia invece che la previsione recata dal comma 2, secondo cui le attività delle Agenzie sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale, non è accompagnata da adeguati elementi dimostrativi in RT. Tali attività non sembrano potersi definire marginali, per cui l'affermazione che saranno svolte a valere sugli stanziamenti ordinari andrebbe compiutamente provata.

Articolo 4-bis ***(Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno)***

Il comma 1, ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi-porti, interporti e piattaforme del Sud, incrementa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge n. 244 del 2007, relativo al completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria dell'onere di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 dispone che l'utilizzo dei fondi di cui al presente articolo si conforma a quanto previsto dall'articolo 14-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005 relativo al funzionamento e ai compiti dell'Agenzia per l'Italia digitale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4-ter ***(Trasporto di acqua destinata al consumo umano)***

Il comma 1 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione, fatta eccezione per le navi della marina militare, delle modalità, dei requisiti e dei termini per l'accertamento di idoneità delle

¹⁵ Il Fondo in parola presenta una disponibilità in conto residui pari a 3.964,7 milioni di euro ed uno stanziamento di competenza pari a 621 milioni di euro per il 2018 e a 576,5 milioni di euro per il 2019.

navi cisterna che effettuano, con esclusione di trasporto promiscuo di sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo n. 31 del 2001.

Il comma 2 stabilisce che il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:

- a) il campo di applicazione;
- b) l'autorità competente al rilascio della autorizzazione;
- c) le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa;
- d) la durata della autorizzazione;
- e) i requisiti tecnici e tecnico sanitari delle navi cisterna;
- f) le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione, sulla base del costo effettivo del servizio, delle tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, nonché le relative modalità di versamento.

Il comma 4 stabilisce che le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno ogni 2 anni.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Incremento del fondo per le non autosufficienze)

Il comma 1 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2017 lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 2 provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Per i profili di copertura, si fa presente che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) presenta uno stanziamento per il 2017 pari a quasi 84 mln di euro. Tuttavia, il decreto-legge n. 237 del 2016 (c.d. "salva-risparmio") ne ha utilizzato con finalità di copertura 30 mln (art. 27), mentre il decreto-legge n. 244 del 2016 (c.d. "proroga-termini") ne ha utilizzato altri 10 mln (art. 11), sempre per il 2017. Pertanto, andrebbe confermato che le disponibilità del fondo in esame siano sufficienti a garantire l'integrale copertura dell'onere in esame.

Articolo 5-bis

(Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno)

Il comma 1 destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, una quota pari a 100 milioni di euro alla riqualificazione e

all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.

Il comma 2 demanda ad apposito regolamento ministeriale la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di una finalizzazione specifica rispetto a risorse nel loro complesso già esistenti a legislazione vigente e caratterizzata da modalità di erogazione che non dovrebbero significativamente discostarsi, in termini di tempistica e quindi di riflessi sul saldo di cassa, rispetto ai tendenziali già scontati.

Articolo 6 ***(Scuola europea di Brindisi)***

La disposizione autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee: tale autorizzazione è finalizzata a consentire lo svolgimento del previsto curriculum per le scuole europee, dal livello dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. Tutto ciò si pone poi come prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate in relazione alla presenza della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 577.522,36 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT precisa che la proposta dispone un'autorizzazione di spesa di 577.522 euro annui a decorrere dall'anno 2017 per la Scuola Europea di Brindisi, con copertura degli oneri mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente (Tab. A) relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori.

	s/e	c/k	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
art.6	>s	c	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
F.Speciale	<s	c	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Al riguardo, per i profili di quantificazione, rammentando quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, in tema di contenuti della RT circa l'esposizione dei dati utilizzati e dei metodi adottati per la quantificazione della maggiore spesa prevista, andrebbe richiesta l'indicazione di tutti gli elementi necessari

a certificare la congruità della spesa ivi prevista, come limite massimo, in ragione annua, a decorrere dal 2017.

CAPO III **INTERVENTI PER LA PRESIDENZA DEL G7 E INTERVENTI DIVERSI**

Articolo 7 ***(Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017)***

Il dispositivo consente l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e pertanto ammette il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 che si terrà nel 2017.

Il comma 1-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, autorizza, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo, denominata «MED Dialogues». Per l'approfondimento scientifico dei temi connessi con la Conferenza, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi di uno o più enti di carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Il dispositivo prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un comitato organizzatore della stessa Conferenza, formato da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla pubblica amministrazione aventi particolare e riconosciuta esperienza nel campo delle relazioni internazionali. È stabilito che ai membri del predetto comitato non spettino compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati, prevedendosi che a relativi oneri, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che la proposta dispone che per gli interventi funzionali alla preparazione e organizzazione della presidenza italiana del G7 nel 2017, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che individuano le condizioni in base alle quali la procedura negoziata possa svolgersi senza previa pubblicazione di un bando di gara.

La disposizione ha carattere meramente ordinamentale, senza effetti negativi sulla finanza pubblica.

Sul comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, si segnala che esso è al momento sprovvisto di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, dovrebbe esporre i seguenti valori:

	s/e	c/k	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Co.1-bis	>s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
F.Speciale	<s	c	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-056	-0,5	-0,5	-0,5

Al riguardo, sul comma 1, pur avendo la disposizione carattere ordinamentale, si rileva che il mancato espletamento della procedura pubblica di gara potrebbe comportare rinuncia ad eventuali risparmi.

Poi, sulla norma di cui al comma 1-bis, pur se la norma esclude espressamente emolumenti e/o rimborsi da corrispondere ai componenti del comitato organizzatore, al fine di comprovare la congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità indicate, andrebbe comunque richiesta una RT certificata, da cui sia possibile trarre utili elementi di conferma, in merito agli oneri da sostenersi in connessione ad organizzazione e svolgimento della conferenza in parola, fornendosi, a tal fine, tutti i dettagli in merito alle modalità d'impiego delle risorse previste, per ciascuno dei fabbisogni ipotizzabili per il funzionamento del Comitato; ivi inclusi, quelli eventualmente individuabili in relazione al supporto "amministrativo" delle attività di quest'ultimo, che dovrà essere necessariamente fornito dal personale del MAECI (n.d.r. ad esempio, per eventuali ore di "straordinario").

Articolo 7-bis ***(Principi per il riequilibrio territoriale)***

Il comma 1 attribuisce al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno il compito di curare l'applicazione del principio di assegnazione differenziale delle risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni meridionali, dell'Abruzzo e della Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo di sviluppo e coesione e dagli Accordi con l'UE per i Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

Il comma 2 assegna ad un DPCM l'individuazione delle modalità di verifica di conformità, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, delle amministrazioni all'obiettivo di destinare agli interventi nei territori di cui al comma 1, un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o ad altro criterio relativo a specifiche criticità. Il medesimo decreto individua anche le modalità per monitorare il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo in esame anche in termini di spesa erogata.

Il comma 3 attribuisce al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno il compito di relazionare annualmente il Parlamento circa l'attuazione delle previsioni del presente articolo.

Il comma 4 introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, attesa la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno fornire ulteriori elementi di chiarimento concernenti la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime. In particolare, andrebbero forniti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di

finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio.

Articolo 7-ter
(Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione)

Il comma 1 attribuisce all'Agenzia per la coesione territoriale la facoltà di stipulare apposite convenzioni, con le società in house delle amministrazioni dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che le misure recate dalla norma sono finalizzate tra l'altro ad accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, andrebbe chiarito se la disposizione è suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe valutata la compatibilità della disposizione con la normativa europea in materia di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, nella parte in cui si consente all'Agenzia di stipulare apposite convenzioni con le società *in house* delle amministrazioni dello Stato, atteso che l'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 prefigura affidamenti diretti da parte dell'amministrazione aggiudicatrice soltanto con proprie società *in house*.

Articolo 7-quater
(Misure in materia di credito di imposta)

La disposizione in commento amplia, nella misura massima consentita dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, l'agevolazione fiscale - introdotta dalla legge di stabilità 2016¹⁶ - riconosciuta in relazione all'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in zone assistite di regioni del centro-sud Italia¹⁷.

Si ricorda che la disciplina vigente attribuisce un credito di imposta per l'acquisizione di taluni beni strumentali¹⁸ nel periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale: il 20% per le piccole imprese, il 15% per le medie imprese, il 10% per le grandi imprese. Per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che acquisiscano beni strumentali nuovi, l'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.

¹⁶ Art. 1, commi da 98 a 110 della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

¹⁷ La disciplina vigente interessa le zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lett. a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e le zone assistite delle regioni Molise Sardegna ed Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lett. c) del citato Trattato, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C 82014) 6424 *final* del 16 settembre 2014.

¹⁸ Meglio individuati al comma 99.

Il beneficio tributario è relativo ad acquisti - facenti parte di un progetto di investimento iniziale¹⁹ - anche mediante sottoscrizione di contratti di *leasing*, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti (art. 1, comma 99).

Il credito di imposta non trova applicazione per le imprese in difficoltà finanziaria²⁰ e per quelle operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni (art. 1, comma 100)

L'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle medesime categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato. Tuttavia, viene individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni per le medie imprese e 15 milioni per le grandi imprese. Per gli acquisti mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, escluse le spese di manutenzione (art. 1, comma 101).

Il credito di imposta non è cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti agevolati (art.1, comma 102).

Sono quindi disciplinate le modalità per poter fruire del beneficio fiscale; in particolare, a seguito di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate circa l'intenzione di avvalersi dell'agevolazione tributaria, l'Agenzia stessa comunica alle imprese interessate l'autorizzazione alla fruizione del credito di imposta (art. 1, comma 103).

L'agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997), a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Per l'agevolazione non trova applicazione il limite annuale di utilizzo (250.000 euro) previsto in termini generali per i crediti di imposta dall'art. 1, comma 53 della L. 244/2007 (art. 1, comma 104).

Ulteriori disposizioni riguardano: la disciplina dell'agevolazione per i casi di ritardo nell'entrata in funzione dei beni rispetto alla data di acquisizione/ultimazione, per le dismissioni e le cessioni a terzi e le nuove acquisizioni (art. 1, comma 105); le conseguenze per i casi di indebita fruizione dell'agevolazione (art. 1, comma 106); il richiamo al rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla disciplina europea (art. 1, comma 107); la copertura finanziaria (art. 1, comma 108).

Le novità approvate dall'altro ramo del Parlamento riguardano:

- l'elevazione delle soglie di fruizione del credito in rapporto alla dimensione aziendale. Nella disciplina proposta il credito di imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2010²¹. Per le regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. *a*) del TFUE (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, e dal 2017 la Sardegna) l'intensità massima dell'aiuto è del 25% ESL²² per le grandi imprese, maggiorabile fino ad un massimo del 20% per le piccole imprese e fino ad un massimo del 10% per le imprese di medie dimensioni. Per le regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. *c*) del TFUE (Abruzzo e Molise) l'intensità massima dell'aiuto a finalità regionale è previsto al 10% ESL per le grandi

¹⁹ Come definito dall'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

²⁰ Come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C249/1 del 31 luglio 2014.

²¹ Nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Decisione C (2016) 5938 del 23 settembre 2016.

²² Equivalente sovvenzione lordo.

imprese, incrementabile fino ad un massimo del 20% per le piccole imprese e del 10% per le imprese di medie dimensioni.

- a seguito delle modifiche della citata Carta del settembre 2016²³, la Regione Sardegna è ora considerata tra le regioni ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; conseguentemente potrà beneficiare di una intensità di aiuto più alta rispetto a quella fruibile per la disciplina vigente;
- il calcolo dell'agevolazione, riferito al costo complessivo dei beni acquisiti, non è considerato al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta. Nella disciplina proposta la quota del costo complessivo è infatti considerata al lordo. Si legge nella relazione illustrativa che tale modifica si rende necessaria al fine di favorire anche le aziende che hanno fatto investimenti negli anni precedenti in beni strumentali il cui ammortamento è ancora in corso²⁴. Sono inoltre elevati i massimali previsti dalla disciplina vigente. In particolare per le piccole imprese il limite massimo per progetto di investimento passa da 1, 5 mln di euro a 3 mln di euro; per le imprese medie il limite passa da 5 a 10 mln di euro. Resta fermo il limite massimo di 15 mln di euro per le grandi imprese (nuovo comma 101);
- si prevede, diversamente dalla vigente disciplina, la cumulabilità del credito di imposta con aiuti *de minimis* o altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento (nuovo comma 102);
- si interviene sulla regolamentazione di fattispecie particolari che possono determinarsi nel periodo di fruizione del credito di imposta (beni che non entrano in funzione entro il secondo periodo di imposta, beni dismessi o ceduti a terzi nel quinquennio, nuove acquisizioni) al fine di coordinare la vigente disciplina con le modifiche operate al comma 101. In particolare non è più disciplinato *ad hoc* il caso di acquisizione di nuovi beni della stessa categoria di quelli agevolati in relazione ai quali si prevede nella vigente disciplina che il credito di imposta sia rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni (nuovo comma 105);
- si riferisce alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 243/2016 l'applicazione delle disposizioni in commento.

La RT, associata all'emendamento del Governo approvato dall'altro ramo del Parlamento, dopo aver evidenziato le novità rispetto alla legislazione vigente, riferisce che, sulla base di dati tratti dall'elaborazione delle comunicazioni circa l'utilizzo del credito d'imposta, sono emersi a gennaio 2017 crediti per complessivi 198 mln di euro riferiti agli investimenti previsti per gli anni di imposta dal 2016 al 2019 secondo le modalità applicative e le restrizioni specificate nella Circolare 34/E del 3 agosto 2016. Dalla stessa elaborazione il credito d'imposta risulta ripartito con riferimento alle piccole, medie e grandi imprese come segue: circa il 61.5% per le piccole imprese, il 26% per le medie imprese ed il 12,5% per le grandi. La RT giunge quindi a stimare, per il 2017 a legislazione vigente, un credito spettante pari a circa 150 milioni di euro, elevato a 180 milioni di euro per il 2018 e 200 milioni per il 2019. Utilizzando la suddetta ripartizione del peso del credito riferibile alle diverse dimensioni d'impresa ed

²³ In conseguenza della Decisione C(2016) 5938 del 23 settembre 2016 di modifica della Carta.

²⁴ Per tali aziende la prevista riduzione dell'importo dell'investimento su cui calcolare l'agevolazione rende inefficace l'incentivo stesso in quanto non adeguatamente soddisfacente rispetto al costo sostenuto per gli acquisti di nuovi beni strumentali.

applicando le modifiche delle aliquote per la determinazione del credito d'imposta, il nuovo importo dello stesso è rispettivamente pari a 338 milioni di euro per il 2017, 406 milioni di euro per il 2018 e 451 milioni di euro per il 2019.

Inoltre, la modifica proposta, volta ad eliminare il divieto di cumulo tra l'agevolazione ed altri aiuti di Stato compreso il sostegno *de minimis*, nonché la modifica del comma 101, volta a consentire l'aumento della base sulla quale calcolare l'agevolazione, considerando gli importi creditabili al lordo delle quote di ammortamento su beni della medesima categoria oltre che di quelli sui beni oggetto dell'agevolazione, comporterebbe un ulteriore incremento dell'effettivo credito richiesto quantificabile in un prudenziale aumento di un terzo di quanto sopra stimato.

Infine, il proposto aumento dell'ammontare del singolo progetto di investimento oggetto di agevolazione per le piccole imprese da 1,5 a 3 milioni di euro e per le medie imprese da 5 a 10 milioni di euro non appare produttivo di effetti di gettito, alla luce di quelli che sono i dati delle comunicazioni pervenute in relazione al valore medio dei singoli investimenti agevolabili realizzati da imprese di dimensioni piccole e medie.

Pertanto gli effetti della misura agevolativa nel suo complesso, anche come modificata dall'articolato in commento, rientrano ampiamente in quanto attualmente stanziato nel Bilancio dello Stato per il triennio 2017-2019 (617 milioni di euro su base annua), non comportando dunque oneri aggiuntivi.

Si stimano quindi i seguenti effetti complessivi derivanti dall'agevolazione, come rafforzata dagli interventi in esame, assumendo, come da relazione tecnica originaria, che il credito sia utilizzabile in compensazione esterna nell'anno di effettuazione dell'investimento:

	<i>(milioni di euro)</i>			
	2017	2018	2019	2020
Credito d'imposta	-451	-541	-601	0
Di cui PMI	-395	-473	-526	0

Al riguardo, premesso che il credito di imposta previsto dalla vigente disciplina non opera entro il limite di un tetto di spesa, si osserva che l'agevolazione in commento conserva tale configurazione anche dopo la riscrittura operata dalle disposizioni in esame. Si tratta quindi di un beneficio tributario il cui impatto finanziario è soggetto a stima.

Si evidenzia poi che opportunamente la RT riferisce il dato storico emerso (quello desumibile dalle comunicazioni presentate prima del varo del decreto)²⁵. Tuttavia, si ricorda che le imprese interessate all'agevolazione tributaria possono presentare la comunicazione per la fruizione del credito di imposta fino al 31 dicembre 2019²⁶. Il dato storico indicato quindi è quello registrato nel primo anno di applicazione dell'agevolazione. La RT peraltro assume tale dato come significativo dell'impatto finanziario della misura nel periodo di applicazione, rivedendo la stima di cui alla RT

²⁵ La RT parla di dato emerso a gennaio 2017.

²⁶ Cfr. agenzia delle entrate circolare 34/E del 3 agosto 2016.

originaria. Non sono stati però forniti elementi a supporto di tale opzione previsionale²⁷.

Si rappresenta inoltre che l'agevolazione spetta soltanto se, a seguito della comunicazione, l'Amministrazione finanziaria ne autorizza la fruizione. Il credito matura se e nella misura in cui gli investimenti sono realizzati. L'utilizzo effettivo del beneficio (cassa), di contro, è riferito alla data in cui è effettuata la compensazione²⁸ (ex art. 17 del D.Lgs. 247/1997) che può aver luogo esclusivamente per il credito di imposta maturato - ossia quello relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione - ed è utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento. Si verificano quindi disallineamenti temporali tra data di autorizzazione alla fruizione del credito, data di maturazione dell'agevolazione (quella dell'effettuazione degli investimenti autorizzati) e data della fruizione del beneficio (quella in cui ha luogo la compensazione), con riflessi sull'impatto finanziario della misura (competenza e cassa). L'esposizione sintetica della RT non dà conto dell'articolazione della stima in relazione ai profili sopra evidenziati. In particolare, considerato che la RT riferisce a gennaio 2017 l'emersione di crediti per complessivi 198 mln di euro, andrebbe meglio esplicitata l'affermazione per cui gli stessi sarebbero "*riferiti agli investimenti previsti per gli anni di imposta dal 2016 al 2019*". In via ulteriore, non si comprende come partendo dal predetto importo "storico", la RT giunga a stimare a legislazione vigente crediti pari a circa 150 milioni di euro per il 2017, 180 mln per il 2018 e 200 milioni per il 2019²⁹. Appare necessario un supplemento informativo sul punto.

Ripercorrendo la stima originaria dell'impatto finanziario dell'agevolazione in commento di cui alla RT associata alla L. 208/2015 (nella quale, si ricorda, si ipotizzavano 617 mln di euro per ciascun anno (2016-2019) di applicazione dell'agevolazione), dal confronto con la RT all'esame, si evidenzia la significativa differenza (419 mln di euro)³⁰ tra importo allora stimato (617 mln di euro) e quello emerso (198 mln di euro)³¹. Anche la distribuzione a consuntivo degli investimenti per tipologia di impresa (circa il 61,5% per le piccole imprese, il 26% per le medie imprese ed il 12,5% per le grandi) si discosta significativamente dai parametri percentuali utilizzati nella RT originaria che considerava il peso degli ammortamenti Irap tra piccole imprese (40,6% del totale) medie imprese (14,8% del totale) e grandi imprese (44,6% del totale). Altra non trascurabile differenza tra le due RT riguarda l'andamento previsionale dell'onere a legislazione vigente. Quella originaria ipotizzava

²⁷ Nel periodo di applicazione possono infatti registrarsi variazioni dell'interesse dei contribuenti alla misura.

²⁸ La compensazione del credito può essere effettuata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito (Agenzia delle entrate -Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016).

²⁹ Sarebbe poi utile, anche a fini conoscitivi dell'utilizzo dell'agevolazione nelle diverse articolazioni territoriali interessate, poter disporre di dati disaggregati dell'importo registrato (ad esempio fornendo gli importi degli investimenti, distribuiti per regioni con indicazione della relativa distribuzione per tipologia di imprese).

³⁰ 617 mln - 198 mln = 419 mln.

³¹ Anche se la RT non è chiara sul punto (parlando di crediti *riferiti agli investimenti previsti per gli anni di imposta dal 2016 al 2019*) qualora non si trattasse di investimenti imputabili all'anno 2016 la differenza tra quanto stimato per l'anno 2016 ed il tiraggio di competenza dell'anno risulterebbe ancora più marcata.

un *trend* costante nel periodo (- 617 mln di euro per ciascun anno 2016-2017) quella in esame stima un onere crescente nel tempo (- 150 mln di euro per il 2017, - 180 mln di euro per il 2018, - 200 mln di euro per il 2019). Tuttavia, tale *trend* parrebbe non confermato rispetto al dato emerso "gennaio 2017" (pari a 198 mln di euro) che è assibilabile alla previsione a legislazione vigente per l'anno 2019.

Anche l'ipotesi, assunta in RT, di incrementare di un terzo le stime a legislazione vigente al fine di tener conto dell'ampliamento dell'agevolazione in commento, non è supportata di elementi che consentano di ritenere la percentuale di incremento ipotizzata come prudenziale avuto riguardo alla rilevanti novità introdotte.

Quanto poi all'impatto finanziario della nuova disciplina, non sono stati esplicitati i passaggi logico-matematici in relazione ai quali la RT, partendo dalle stime a legislazione vigente costruite sul dato emerso, giunge alle quantificazioni indicate per il triennio di residua applicazione del beneficio. Un maggior dettaglio espositivo della RT appare opportuno al fine di permettere di ripercorre il procedimento di stima, anche alla luce delle significative differenze tra la disciplina vigente e la riscrittura dell'agevolazione operata dall'articolato in commento.

Si rappresenta, ad esempio, che la disciplina vigente riferisce sia alle Regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. *a*) del TFUE (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata) sia alle regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. *c*) del TFUE (Abruzzo, Molise e Sardegna), le medesime percentuali (il 20% per le piccole imprese, il 15% per le medie imprese, il 10% per le grandi imprese), pur nel rispetto dei limiti ed alle condizioni di cui alla citata Carta. Di contro l'articolato in commento, riscrivendo il comma 98 della legge n. 208/2015 ed ampliando il beneficio tributario al massimo consentito dal diritto europeo, introduce una distinzione tra regioni ex art. 107.3, lett. *a*), con l'aggiunta della Sardegna, e le altre in ordine alla misura dell'agevolazione. Si ricorda infatti che soltanto per le prime l'intensità massima dell'aiuto è del 25% ESL per le grandi imprese, che è maggiorabile fino ad un massimo del 20% per le piccole imprese e fino ad un massimo del 10% per le imprese di medie dimensioni³².

Da ultimo si rappresenta l'utilità di un approfondimento istruttorio che dia conto delle ragioni che facciano ritenere prudenziale l'abbandono della metodologia di stima della RT originaria, il cui utilizzo avrebbe potuto comportare ragionevolmente una revisione al rialzo dell'onere stimato, in conseguenza dell'ampliamento del beneficio in esame.

Articolo 7-quinquies

(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente)

L'articolo 7-quinquies, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni per il completamento degli interventi finanziati con i contributi concessi ai sensi dell'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30

³² Appare inoltre necessario conoscere in che misura sono stati distribuiti gli investimenti tra i due aggregati territoriali e l'incidenza del nuovo inquadramento della regione Sardegna (che dal 2017 è considerata tra quelle ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. *a*) del TFUE.

dicembre 2004, n. 311³³, dell'articolo 11-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 203 del 2005³⁴ e dell'articolo 2, comma 239, della legge n. 191 del 2009³⁵.

In particolare, si dispone una proroga per un periodo di tre anni del termine per l'impiego dei predetti contributi.

Inoltre si prevede la possibilità di destinare a finalità difformi i contributi concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008³⁶ che, non utilizzati per l'intervento originariamente autorizzato, secondo i medesimi criteri a suo tempo definiti dai richiamati articoli 1, comma 28 della legge n. 311/2004 e 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008. Le nuove finalità devono comunque riguardare interventi volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole con riferimento all'articolo 2, comma 239, della legge n. 191 del 2009.

Le disposizioni non si applicano ai contributi già revocati con decreto del Ministro dell'economia e ai contributi relativi a risorse già spese.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 3, comma 24 della legge n. 244 del 2007 ha disposto l'abrogazione (a decorrere dal 1° gennaio 2008 poi successivamente prorogato al 1° agosto 2008) dei commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 relativi alla concessione di contributi statali per la realizzazione di interventi volti a tutelare l'ambiente e i beni culturali. Successivamente per effetto dell'articolo 47 del decreto-legge n. 248 del 2007 e dell'articolo 4, comma 9-*quinquies* del decreto-legge n. 97 del 2008, è stata disposta la corresponsione dei soli contributi per i quali, entro il 30 settembre 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari ovvero siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico. Si ricorda altresì che l'articolo 47 del decreto-legge n. 248 del 2007 ha soppresso l'obbligo di riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non impegnate, disponendo la copertura delle maggiori spese in conto capitale, valutate in misura pari a 10 mln per il 2008 e 7 mln per il 2009 in termini di fabbisogno ed indebitamento. Infine, l'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 137 del 2008 ha stabilito che le

³³ Il comma 28 della legge n. 311 del 2004 ha autorizzato la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

³⁴ L'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005 ha autorizzato la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5 milioni per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

³⁵ Il comma 239 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, ha disposto, entro la data del 30 giugno 2010, l'individuazione di interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro.

³⁶ L'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi.

somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004, non utilizzate al 1° novembre 2008, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi.

Alla luce di quanto illustrato andrebbe chiarito:

- se l'ammontare dei contributi statali è stato interamente versato ai soggetti pubblici beneficiari e, diversamente, a che titolo queste risorse sono ancora conservate nel bilancio dello Stato;
- a quanto ammontano le risorse non revocate e non spese alla data di entrata in vigore della presente disposizione e se la proroga di tre anni dei termini concessi agli enti, per il completamento delle opere finanziate con i contributi o da destinare a finalità difforme dal progetto originario che rispondano ad esigenze di interesse pubblico, non determini effetti sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli eventualmente già scontati a legislazione vigente;
- se per effetto della proroga potrebbe verificarsi l'utilizzo di risorse già andate in economia con eventuali effetti almeno sul fabbisogno del settore pubblico.

Articolo 7-sexies

(Programma "Magna Grecia"-Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese)

Il comma 1 istituisce il programma "Magna Grecia" volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera.

Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1, istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con una dotazione di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Il comma 3 attribuisce ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché la ripartizione delle relative risorse tra gli aggiudicatari.

Il comma 4 assegna un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per lo sviluppo del Polo museale pugliese.

Il comma 5 provvede alla copertura finanziaria dell'onere di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7-septies
**(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni
confiscati al patrimonio degli enti territoriali)**

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, integra e modifica alcune norme del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

In particolare, alla lettera *a*), si inserisce all'articolo 48 (Destinazione dei beni e delle somme), il comma 8-*bis*, in cui si stabilisce che i beni aziendali confiscati possano anche essere trasferiti - per finalità istituzionali o sociali - prioritariamente al patrimonio del comune nel quale l'azienda è situata, ovvero alla provincia o alla regione. Tale destinazione non deve tuttavia pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda. Sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia le modalità di attuazione della disposizione «che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi». Dal trasferimento, che sarà disposto con delibera dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, non dovranno derivare oneri per la finanza pubblica.

Quindi, alla lettera *b*), si aggiunge un comma 8-*bis* all'art. 117 (Disciplina transitoria) del Codice, per prevedere una priorità nel trasferimento dei beni aziendali estromessi in favore degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia specifici protocolli, accordi di programma o atti analoghi idonei a disporre il trasferimento di proprietà degli stessi beni.

La RT annessa all'emendamento governativo approvato dalla Camera dei deputati, certifica che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la norma si limita a consentire di assegnare in proprietà dei comuni, anche i beni che appartengono a imprese mafiose organizzate in forma societaria.

La relazione illustrativa annessa al medesimo, precisato che nella vigente disciplina antimafia possono essere assegnati ai Comuni in proprietà solo i beni confiscati a soggetti mafiosi, ma non anche a imprese mafiose organizzate in forma societaria, ribadisce che la novella risponde al fine precipuo di mantenere in vigore una disciplina di relazione finanziaria tra lo Stato ed i Comuni che si troveranno a beneficiare dei beni in questione, in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che spetterà al DM attuativo prevedere modalità di destinazione prioritaria dei beni confiscati agli enti territoriali di beni, senza pregiudizio per i relativi proventi - derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei medesimi beni aziendali - che sono attualmente destinati, sulla base del comma 9 dell'articolo 48, in parte all'entrata del bilancio dello Stato ed in parte al finanziamento di esigenze di spesa del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno.

Inoltre, posto che la disposizione risponde al fine di agevolare l'assegnazione dei beni agli enti territoriali espressamente "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", va sottolineato che tale possibilità è però decisamente condizionata dalla materiale possibilità, da parte dei suddetti enti, di disporre delle risorse finanziarie,

umane e strumentali necessarie ad affrontare l'onere dell'impiego dei suddetti beni ricevuti in assegnazione dall'Agenzia, a fini di utilità sociale e/o fruizione collettiva³⁷.

Sul punto, si ricorda che l'apposizione di una clausola di neutralità andrebbe, comunque suffragata alla luce di una RT, contenente l'illustrazione degli elementi e dei dati necessari a comprovarne l'effettiva sostenibilità per gli enti territoriali, giusta previsione di cui articolo 19 della legge di contabilità.

Articolo 7-octies

(Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di contenzioso sulla quota del Fondo sperimentale di riequilibrio spettante al comune di Lecce)

La norma provvede a modificare da 7234 a 734 il numero del ricorso del 2014 pendente innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio effettuato dal comune di Lecce avverso due decreti ministeriali di riduzione di risorse a favore del predetto comune.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7-novies

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di beni ad alto contenuto tecnologico)

L'articolo in commento interviene sulla disciplina della maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, prevista nella legge di bilancio 2017 con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e dei canoni di locazione (art. 1, comma 8 e ss. della Legge n. 232 del 2016).

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 interviene sul comma 11 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2017 nella parte in cui disciplina le procedure da seguire per la fruizione dei benefici previsti in materia. A tal fine la legislazione vigente prescrive all'impresa interessata di produrre, per i beni di costo unitario superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui allegato A o B della citata legge di bilancio ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, fermo restando la possibilità di produrre una perizia giurata, precisa, in via alternativa, che qualora si faccia riferimento ad un ente di certificazione accreditato debba essere acquisito un " attestato di conformità".

³⁷ Appaiono, in tal senso, assai chiare le osservazioni formulate dall'Organo di controllo nello specifico referto pubblicato di recente, in cui si rileva che "l'analisi della gestione dei beni confiscati ha evidenziato la presenza di una serie di criticità (fabbricati abusivi o inagibili, appartenenza del bene ad un contesto fallimentare, diritti reali di terzi sul bene, possesso per quote indivise etc.), tra le quali, *in primis*, lo stato di occupazione abusiva degli immobili, che perdura anche dopo la confisca di primo grado con problemi esiziali per la procedura ablatoria, e il venir meno, per le aziende confiscate, del "vantaggio competitivo" illecito, con conseguente incremento dei costi di gestione, probabile calo delle commesse, riduzione delle linee di credito. Le situazioni menzionate rendono spesso problematico anche il ruolo svolto dagli enti locali assegnatari dei patrimoni confiscati e la finalizzazione ad uso sociale di tali patrimoni.". Cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, *L'Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'attività dell'Agenzia Nazionale ANBS*, Delib. n. 5/2016/G, pagina 16.

Con specifico riguardo alla maggiorazione del 150% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad altro contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica, inclusi nell'elenco di cui all'allegato A (c.d. iper ammortamento), la disposizione in commento reca modifiche al predetto elenco alla Sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti».

In particolare sostituisce la voce: «macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime» con la seguente: «macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime» (lett. b)³⁸.

Precisa che i "dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti", sono "beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (lett. c)³⁹.

Elimina per le i beni della Sezione le seguenti caratteristiche per l'ammissibilità al beneficio: "filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti" (lett. b)⁴⁰.

La RT afferma l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in ragione della natura interpretativa e chiarificatrice delle norme in commento. In particolare, riferisce che le disposizioni recanti modifiche all'elenco sono volte a ripristinare una corretta stesura delle voci, peraltro in coerenza con il testo originario bollinato dalla RGS, e ad emendare errori formali. Con specifico riguardo alla modifica operata al comma 11 delle legge di bilancio 2017, la RT non vi associa oneri in quanto la norma va esclusivamente ad individuare le certificazioni che i privati possono presentare ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'ottenimento dei benefici.

Al riguardo, nulla da osservare.

³⁸ La modifica è volta a correggere un errore ed evitare incertezze applicative. Le macchine cui fa riferimento la voce - si legge nella relazione illustrativa - sono macchine aventi lo scopo di operare sui materiali con l'impiego di appropriati utensili. Non si tratta quindi tecnicamente di "macchine utensili".

³⁹ La modifica è diretta a precisare che le fattispecie indicate devono considerarsi come autonome e non sottocategorie di precedenti voci.

⁴⁰ Si legge nella relazione illustrativa che la modifica emenda un errore formale trattandosi di una mera ripetizione di una eguale voce presente in fondo alla Sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e sostenibilità".

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2016 [Elementi di documentazione n. 62/4](#)
A.S. 2595: D.L. 193/2016 - Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- " [Nota di lettura n. 154](#)
A.S. 2595: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2016 [Nota di lettura n. 155](#)
A.S. 2611: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 16](#)
Legge di bilancio 2017 - Effetto sui saldi e conto risorse e impieghi A.S. 2611
- " [Nota di lettura n. 156](#)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (**Atto del Governo n. 358**)
- Gen 2017 [Elementi di documentazione n. 64](#)
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (**Atto del Governo n. 368**)
- " [Elementi di documentazione n. 65](#)
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. D.L. 237/2016 - A.S. 2629
- " [Elementi di documentazione n. 66](#)
Conto di pagamento e conto di pagamento di base (**Atto del Governo n. 367**)
- " [Nota di lettura n. 157](#)
A.S. 2629: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio"
- " [Nota di lettura n. 158](#)
A.S. 2630: " Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini"
- " [Nota di lettura n. 159](#)
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (**Atto del Governo n. 379**)
- " [Nota di lettura n. 160](#)
Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (**Atto del Governo n. 380**)
- Feb 2017 [Nota di lettura n. 161](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (**Atto del Governo n. 377**)